



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

**DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZE**
Uff. Dirigente Generale – Area Tributi

Roma, 25/03/2009

Nota operativa n. 2

Allegati: 1

- AI DIRIGENTI GENERALI
CENTRALI E REGIONALI**
- AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI CENTRALI,
REGIONALI, PROVINCIALI,
TERRITORIALI E DELLE STRUTTURE
SOCIALI**
- Agli UFFICI AUTONOMI**
- AI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE
PROFESSIONALI**

LORO SEDI

Oggetto: Modello 730/2009 – Redditi 2008. Novità, chiarimenti e modalità per la compilazione.

Al fine di agevolare la compilazione del Modello 730/2009, come gli anni scorsi si indicano, nell'allegato alla presente Nota operativa, le principali novità intervenute in ordine all'assistenza fiscale per il corrente anno.

Nell'allegato si evidenziano principi generali e modalità di compilazione per le parti del Modello più comuni con i chiarimenti necessari.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente Nota operativa portandola per presa visione a conoscenza di tutto il personale dipendente e dei pensionati ove possibile.

Il testo della presente Nota operativa sarà disponibile per tutti i dipendenti sul sito Intranet all'indirizzo > “Normativa interna” > Materia > **“Modello 730”**.

Con l'occasione si rammenta che il Modello 730/2009 cartaceo, utile per la compilazione della dichiarazione a chi richiede assistenza fiscale diretta al sostituto d'imposta o indiretta ai CAF, può essere scaricato dal sito www.finanze.it
> **AREE TEMATICHE – Modulistica > Modelli di dichiarazione 2009 > 730/2009.**

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Giuseppe BEATO

Nota Operativa n. 2/AT - Allegato 1



MODELLO 730/2009 redditi 2008

Modello N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

MODALITA' DI COMPILAZIONE E CHIARIMENTI DEI PUNTI PIU' COMUNI

INDICE

	Pagina
■ NORME GENERALI	
▪ Limite per avere un debito/credito	4
▪ Chi può utilizzare il Modello 730.....	4
▪ Redditi dichiarabili con l'utilizzo del modello 730	4
▪ Obbligo dichiarazione per addizionali non trattenute	4
▪ Termine di presentazione	4
▪ Esonero dalla presentazione della dichiarazione	5
▪ Redditi a Tassazione Separata	5
▪ Codice Fiscale	6
▪ Chi non può presentare il Modello 730	6
■ FRONTESPIZIO	
▪ Dichiarazione congiunta	6
▪ Dichiarazione presentata per minori o incapaci	7
▪ Stato civile	7
▪ Residenza e domicilio fiscale	7
■ CONIUGE E FAMILIARI A CARICO	
▪ Generalità	8
▪ Ulteriore detrazione di 1.200 euro a partire da 4 figli	9
▪ Condizioni reddituali per essere considerato a carico	9
▪ Modalità di compilazione.....	10
• QUADRO R	11
○ Modalità di compilazione	12
■ Quadro A - REDDITI DEI TERRENI	
▪ Modalità di compilazione	13
■ Quadro B - REDDITI DEI FABBRICATI	
▪ Modalità di compilazione	14
▪ Indicazione dell'ICI dovuta nel 2008	15
▪ Norme generali sul possesso di fabbricati	15
■ Quadro C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	
▪ Sezione I ^A - Lavoro dipendente e assimilati.....	16
▪ Sezione II ^A - Redditi assimilati (Assegno al coniuge)	17
▪ Sezione III e IV ^A - Ritenute operate dal sostituto e addizionali	17
■ Quadro D - ALTRI REDDITI	



▪ Sezione I [^] - Compensi da lavoro autonomo (Diritti d'autore).....	18
▪ Sezione I [^] - Redditi diversi (Compensi occasionali).....	18
▪ Sezione II [^] - Particolari Redditi T.S. (esclusi dal CUD 2009)	19
■ Quadro E - ONERI Sez. I [^] - <u>Detrazione del 19%</u>	
▪ Generalità	19
▪ Spese sanitarie	20
▪ Rateizzazione spese mediche	20
▪ Interessi per mutui ipotecari (abitazione principale - E7).....	21
◦ Rinegoziazione/Estinzione mutuo	21
▪ Interessi per mutui ipotecari (altri immobili - E8).....	22
▪ Assicurazione sulla vita	22
▪ Spese di istruzione.....	22
▪ Spese funebri	22
▪ Spese per addetti assistenza personale	23
▪ Spese per attività sportive per ragazzi	23
▪ Spese per intermediazione immobiliare	24
▪ Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede	24
▪ Altri oneri (Onlus, spese veterinarie, spese per asili nido)	24
■ Quadro E - ONERI Sez. II [^] - <u>Oneri Deducibili</u>	
▪ Contributi previdenziali e assistenziali	25
▪ Assegno corrisposto al coniuge	25
▪ Contributi per addetti ai servizi domestici	25
▪ Erogazioni liberali per istituzioni religiose	25
▪ Spese mediche portatori di handicap	26
▪ Altri oneri (C.S.S.N. assicurazione auto).....	26
▪ Previdenza complementare	26
■ Quadro E - ONERI Sez. III [^] – <u>Detrazione del 36% o 41%</u>	28
■ Quadro E – ONERI Sez. IV [^] - <u>Detrazione del 20%</u>	
▪ Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori	29
■ Quadro E – ONERI Sez. V [^] - <u>Detrazione del 55%</u>	
▪ Risparmio energetico.....	29
■ Quadro E – ONERI Sez. VI [^] - <u>Detrazione per canoni locazione</u>	
▪ Locazione abitazione principale	30
▪ Locazione per lavoratori dipendenti che cambiano residenza	30
■ Quadro F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCELENZE	
▪ Sez. I [^] - Acconti Irpef e Addizionali Comunale relativi al 2008	31
• Dichiarazione congiunta 730/2008	31
▪ Sez. III [^] - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	31
▪ Sez. V [^] - Trattenute saldo 2008 e acconti 2009	32
▪ Sez. VII [^] - Modello 730/2009 Integrativo	32
■ Quadro G - CREDITI D'IMPOSTA	
▪ Sez. I [^] - Crediti relativi al riacquisto della prima casa	33
■ Quadro I - ICI	
▪ Modalità di compilazione	33
▪ Casistica	34

NORME GENERALI

LIMITE IN €uro PER AVERE UN DEBITO/CREDITO

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 IL NUOVO LIMITE MINIMO PER VERSARE O RICEVERE UN RIMBORSO PER:

IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE - ADDIZIONALE REGIONALE
COME RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Modello 730 e/o UNICO) E' STABILITO IN euro 12,00.

PERTANTO ENTRO IL SUDETTO IMPORTO IL CONTRIBUENTE NON DOVRA' né VERSARE né ESSERE RIMBORSATO.

CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO 730/2009

Possono utilizzare il Mod. 730/2009, per la dichiarazione relativa ai redditi 2008, i seguenti soggetti aventi come sostituto d'imposta l'INPDAP:

Pensionati e dipendenti;

(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)

Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)

Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2009;

(presentazione modello all'Inpdap o al CAF o ad un professionista abilitato)

Soggetti che nel 2009 percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2009;

(presentazione modello solo al CAF se il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio o ad un professionista abilitato)

REDDITI DICHIARABILI CON L'UTILIZZO DEL MODELLO 730

Redditi di lavoro dipendente e di pensione;

Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente *(compensi da terzi, assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.)*

Redditi di terreni e/o fabbricati;

Alcuni redditi di capitale *(non sono da indicare i redditi che sono stati già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva o ad imposta sostitutiva come ad esempio gli interessi sui c/c bancari o postali e gli interessi su titoli di Stato);*

Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

Alcuni redditi diversi *(lavori autonomi non esercitati abitualmente in quanto occasionali);*

Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ADDIZIONALI NON TRATTENUTE DAL SOSTITUTO

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO, Modello 730) sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Entro il 30 aprile 2009 se il modello è presentato al sostituto d'imposta (Inpdap);



Entro il 31 maggio 2009 se il modello viene presentato *al Caf o ad un professionista abilitato*.

Entro il 25 ottobre 2009 se viene presentato il Modello 730 integrativo (*esclusivamente al CAF o ad un professionista abilitato*).

Il Modello 730 integrativo non può essere presentato al sostituto d'imposta (Inpdap).

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si elencano i principali casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi:

- Solo redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad euro 500,00;
- Solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- Solo reddito di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto dal contribuente all'ultimo datore di lavoro (Inpdap) di tenere conto di tutti i redditi percepiti nell'anno 2008 e lo stesso datore di lavoro ha effettuato il relativo conguaglio;
- Solo reddito di lavoro dipendente/pensione (certificati da un unico sostituto d'imposta con il modello CUD 2008) e reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto al coniuge (escluso il mantenimento dei figli);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione (età inferiore a 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00 nel quale concorre un reddito di pensione (età maggiore di 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Solo reddito di pensione per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 7.500,00 con in aggiunta reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) ed eventuale reddito di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92.
- Solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (box, cantina, ecc.).
- un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche).

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA DI LAVORO DIPENDENTE E/O PENSIONE

Non vanno indicati in alcuna parte del modello 730 eventuali redditi già assoggettati a ritenuta Irpef con tassazione separata certificati con modello CUD 2009, del dichiarante o del coniuge dichiarante ovvero in altri modelli di certificazione aggiuntivi al CUD 2009 per i redditi di lavoro dipendente rilasciato dall'Inpdap.



CODICE FISCALE

Il codice fiscale del contribuente in ogni caso deve essere indicato correttamente ed in maniera leggibile e deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici. Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il codice fiscale incompleto, inesatto o illeggibile non consente l'elaborazione del modello 730.

CHI NON PUO' PRESENTARE IL MODELLO 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2009 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2008 hanno:

- prodotto redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- prodotto redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
- realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es: imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2008 e/o nel 2009;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2009 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

FRONTESPIZIO

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)			Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME		SESSO (M o F)
DATI DEL CONTRIBUENTE					
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			
GIORNO MESE ANNO		PROVINCIA (sigla)			

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In caso di dichiarazione congiunta vanno utilizzati DUE modelli 730. Nel primo modello, intestato al dichiarante, deve essere barrata con una "X" la casella "dichiarante" e la casella "dichiarazione congiunta"; nel secondo modello, intestato al coniuge dichiarante, va barrata solamente la casella "coniuge dichiarante".

Il dichiarante deve essere dipendente o pensionato Inpdap.

Deve essere allegata **UNA** sola busta 730-1 contenente le scelte dell'8 e del 5 per mille del dichiarante e del coniuge dichiarante.



DICHIARAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE DICHIARANTE

Nel caso in cui la dichiarazione venisse presentata per conto di persona incapace o per un minore, che hanno come sostituto d'imposta l'Inpdap, andranno compilati due distinti Modelli 730:

➔ Primo Modello > riferito al tutelato/minore:

- Al campo Codice fiscale contribuente indicare il codice fiscale del tutelato/minore;
- Al campo Codice fiscale del tutore o rappresentante, indicare il codice fiscale di chi rappresenta il tutelato/minore (chiunque ne abbia avuto la tutela);
- Barrare con una "X" il campo dichiarante;
- Indicare i dati anagrafici e la residenza del tutelato/minore;
- Nello stato civile:
 - ★ barrare la casella 7 per la dichiarazione presentata dal tutore per persona incapace;
 - ★ barrare la casella 8 per la dichiarazione presentata dai genitori per minore escluso dall'usufrutto legale.
- Riportare i redditi del contribuente incapace/minore cui si riferisce la dichiarazione.

➔ Secondo Modello > riferito al rappresentante/tutore, compilare solo:

- Codice fiscale contribuente (codice fiscale del minore/tutelato);
- Codice fiscale del tutore o rappresentante;
- Barrare con una X rappresentante o tutore;
- Dati anagrafici del tutore;
- Non vanno compilate le sezioni "Domicilio fiscale", non va barrata nessuna casella nella sezione relativa allo stato civile, non va compilato il campo "Data della variazione" e non va barrato "Vedere istruzioni".

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta e i redditi del rappresentante o tutore non devono mai essere indicati nella dichiarazione in esame.

► STATO CIVILE

STATO CIVILE	(barrare la relativa casella)	CELIBE/NUBILE	1	CONIUGATO/A	2	VEDOVO/A	3	SEPARATO/A	4	DIVORZIATO/A	5	TUTELATO/A	7	MINORE	8
---------------------	--	---------------	---	-------------	---	----------	---	------------	---	--------------	---	------------	---	--------	---

Lo stato civile va sempre indicato e la casella da barrare è quella che indica la situazione al momento di presentazione del Modello 730.

► RESIDENZA ANAGRAFICA

RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2008 alla data di presentazione della dichiarazione	COMUNE										PROVINCIA (sigla)		C.A.P.				
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)					INDIRIZZO										NUM. CIVICO	
	FRAZIONE					GIORNO		MESE		ANNO		Vedere istruzioni					

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2008 alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. In tale circostanza è obbligatorio indicare giorno mese e l'anno in cui si è verificata la variazione.

E' obbligato ad inserire la residenza chi presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi avendo cura di barrare la casella "vedere istruzioni".



► **DOMICILIO FISCALE** (ai fini dell'Addizionale Regionale e dell'Addizionale Comunale)

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2008	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2008	COMUNE			PROVINCIA (sigla)
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2009	COMUNE			PROVINCIA (sigla)

Casi particolari add.le regionale ☐

- ◆ Se il contribuente non ha variato il proprio domicilio fiscale o, se variato è rimasto nello stesso Comune, va compilato solo il Rigo "Domicilio Fiscale al 01/01/2008".
- ◆ Se il contribuente ha variato il proprio domicilio fiscale, con trasferimento dello stesso ad altro Comune, si devono compilare tutti e tre i rigi di "Domicilio Fiscale" e vanno seguite le seguenti istruzioni:
 - *Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008*: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.
 - *Domicilio fiscale al 31 dicembre 2008*: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.
 - *Domicilio fiscale al 1° gennaio 2009*: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2008 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2008 indicare il nuovo domicilio.

► La casella "casi particolari addizionale regionale interessa esclusivamente coloro che hanno il domicilio fiscale nella Regione Veneto, purché si trovino nelle condizioni riportate in appendice alla voce "Addizionale regionale -casi particolari". Detti contribuenti dovranno compilare la casella indicando il codice 1 o 2 a seconda della particolare condizione in cui si trovano.

► **CONIUGE E FAMILIARI A CARICO**

Compilare colonna 8 più Quadro R solo per richiesta *bonus*

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO		Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente				BONUS STRAORDINARIO Reddito complessivo
BARRARE LA CASELLA	CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%		
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile	1 ¹ C CONIUGE	4	5		8 ,00	
	2 ^{F1} PRIMO FIGLIO ³ D		6	7	,00	
	3 ^F ² A ^D				,00	
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	4 ^F ^A ^D				,00	
	5 ^F ^A ^D				,00	

Generalità del Quadro "Coniuge e familiari a carico"

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale calcola automaticamente l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.



La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

L'attribuzione della detrazione per i figli a carico non è soggetta ad alcun vincolo d'età.

La prestazione nel corso del 2008 del servizio militare di leva non fa perdere il diritto alle detrazioni.

ULTERIORE DETRAZIONE A PARTIRE DA 4 FIGLI

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli indicato nel Quadro "CONIUGE E FAMILIARI A CARICO" è superiore a 3 il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico può essere inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nella casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli" del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora la predetta detrazione di euro 1.200,00 risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, è riconosciuto un credito di importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. Tale credito verrà considerato automaticamente dal sostituto che presta assistenza fiscale in sede di liquidazione (*Modello 730-3*).

CONDIZIONE REDDITUALE PER ESSERE CONSIDERATI FAMILIARI A CARICO

Per essere considerati fiscalmente a carico nel 2008 il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico non devono aver posseduto nel corso del 2008 redditi per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51 anche se percepiti, come caso limite, per UN SOLO giorno di lavoro.

L'ammontare complessivo deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili:

- ❖ Esempio - 1: Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 750,00 = Reddito complessivo lordo € 2.940,00 >> PERSONA NON A CARICO;



❖ Esempio - 2: Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 600,00 = Reddito complessivo lordo € 2.790,00 >> PERSONA A CARICO.

Come deve essere compilato il quadro "Coniuge e familiari a carico" (barrare le caselle che si utilizzano)

- Nel RIGO 1 - casella C - va indicato sempre il codice fiscale del coniuge anche se questi non è a carico. Non deve essere indicato solo nei casi di annullamento, divorzio, separazione legale ed effettiva.
- Nel RIGO 2 – casella F1 o D - va indicato solo il figlio/a di età maggiore o l'unico figlio/a.
- Dal RIGO 3 – casella F, A o D vanno indicati i figli dal secondo in poi e/o altri familiari.
 - Barrare la casella "D" se si tratta di figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare la casella "F1" o "F".
- Nella casella " MESI A CARICO " va indicato il numero dei mesi effettivi del 2008 in cui il figlio e/o familiare è rimasto a carico, considerando il mese in cui si verifica la condizione di inizio o di cessazione del diritto alla detrazione. Se la situazione è mutata nel corso dell'anno va indicato il numero dei mesi effettivi in cui il familiare è rimasto a carico.
- Nella casella PERCENTUALE va indicata la percentuale 50 o 100 di detrazione spettante a seconda se il figlio è a carico dei due genitori o di uno solo di essi.
- Se per il figlio o altro familiare a carico del dichiarante le detrazioni sono usufruite al 100% da un altro soggetto avente diritto (es.: coniuge) indicare "0" nella casella percentuale e nella casella "mesi a carico" indicare i mesi in cui il figlio o altro familiare possono essere considerati fiscalmente a carico.
In questo caso il codice fiscale dei figli o altri familiari con i requisiti per essere fiscalmente a carico deve sempre essere indicato dal dichiarante.
- La detrazione per il coniuge a carico spetta al primo figlio quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato. In questa ipotesi nella casella "PERCENTUALE" - del quadro "Coniuge e Familiari a carico" va indicata la lettera "C" se al primo figlio spetta la detrazione in mancanza del coniuge per l'intero anno; se non spetta per l'intero anno vanno compilate due righe:
 - RIGO "2" per indicare i mesi di detrazione come " figlio";
 - RIGO "3" per i mesi di detrazione del figlio considerato coniuge (nella casella percentuale indicare la lettera "C").

1° Caso particolare

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31/07/2008 e da tale data non faccia più parte del nucleo familiare.

Nel caso in esame il secondo figlio di minor età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio" mentre i successivi 5 mesi esso assume la veste di primo figlio.

Pertanto ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare due Modelli 730/2009.

Nel Modello n. 1 indicare la situazione con ambedue i figli:

RIGO 2 – F1 >> Primo figlio per 7 mesi (*poi non più a carico perché sposato e fuori dal nucleo familiare*);

RIGO 3 - F >> Secondo figlio per 7 mesi.

Nel Modello n. 2 indicare la nuova situazione con solo il figlio rimasto:

RIGO 2 – F1 >> Secondo figlio per 5 mesi (divenuto primo figlio).

2° Caso particolare

Coniuge a carico deceduto in corso d'anno (12 luglio 2008) e due figli a carico.

Ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare UN SOLO Modello 730/2009.



RIGO 1 - C >> Coniuge per 7 mesi;
RIGO 2 - F1 >> Primo figlio per 7 mesi e percentuale a carico "100";
RIGO 3 - F >> Primo figlio per 5 mesi e percentuale "C" (*avvenuto decesso del coniuge*);
RIGO 4 - F >> Secondo figlio per 12 mesi e percentuale "100".

3° Caso particolare

Vedovo, con figlio a carico, risposato in corso d'anno (24 maggio 2008) e coniuge non a carico.

RIGO 1 - C >> Coniuge;
RIGO 2 - F1 >> Figlio per 5 mesi e percentuale a carico "C" (*genitore vedovo*);
RIGO 3 - F >> Figlio per 7 mesi e percentuale "100" (*genitore risposato*).

4° Caso particolare

Ragazza madre con un figlio a carico.

RIGO 1 - C >> non indicare nulla;
RIGO 2 - F1 >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "C".

5° Caso particolare

Conviventi con un figlio riconosciuto da entrambi.

Entrambi i genitori possono indicare la deduzione:

RIGO 2 - F1 >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "50".

NOVITA'

Quadro R >>> Va compilato solo per la richiesta del bonus alle famiglie unitamente alla colonna 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico"

Per tutti i casi in cui il bonus richiesto - con riferimento al nucleo familiare ed ai redditi dell'anno 2008 - non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere effettuata, dai soggetti tenuti alla presentazione, mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008 effettuata con Modello 730/2009 (o Modello UNICO 2009).

Ove si intenda usufruire del *bonus* con il Modello 730, dal punto di vista operativo il dichiarante deve compilare la colonna 8 - "Reddito complessivo" - del prospetto "Coniuge e familiari a carico", nonché il presente quadro R - "Richiesta Bonus Straordinario".

Nel caso in cui il contribuente si trovi nelle condizioni per compilare il suddetto quadro R - "Richiesta Bonus Straordinario" è necessario, con riferimento ad ogni rigo di questo prospetto compilato, compreso quello del coniuge, indicare nella relativa colonna 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico", il reddito complessivo percepito dal/i familiare/i nell'anno 2008.

Nel caso in cui con riferimento ad un familiare siano stati compilati più righe il reddito relativo al familiare deve essere indicato nella colonna 8 del primo rigo compilato.

AVVERTENZA: Non può essere richiesto il bonus tramite Modello 730 se lo stesso è già stato richiesto con il previsto modello di autocertificazione e verrà erogato dal sostituto d'imposta (Inpdap). Per eventuali ulteriori chiarimenti sulle condizioni per accedere al *bonus* si rimanda alla Nota operativa n. 7 del 11 febbraio 2009 (presente sia in Intranet sia sul sito Internet dell'istituto).



La compilazione del Quadro R

QUADRO R RICHIESTA BONUS STRAORDINARIO	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 La presente dichiarazione sostitutiva si intende resa con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi Il sottoscritto chiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e a tal fine, ai sensi del citato decreto	
DICHIARA	
R1	a) che il nucleo familiare, ai fini della fruizione del bonus, è costituito dai familiari indicati nel prospetto "familiari a carico" e dal sottoscritto per un numero di componenti pari a
	b) che la tipologia dei redditi prodotti dal sottoscritto e dagli altri componenti il nucleo familiare rientra tra quelle previste dall'art. 1, comma 1, del citato decreto (redditi di lavoro dipendente, assimilati, pensione, fondiari e per i soggetti diversi dal sottoscritto, anche redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
	c) che nel nucleo familiare è presente una persona fiscalmente a carico portatore di handicap
	d) che il coniuge e gli altri componenti del nucleo hanno percepito nell'anno 2008 i redditi indicati nel corrispondente rigo del prospetto "Familiari a carico"
	e) che l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati del coniuge e degli altri componenti il nucleo familiare, esclusi quelli del sottoscritto, è pari a euro
	f) che l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte al sottoscritto, e/o al coniuge in caso di dichiarazione congiunta, da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica è pari a euro
Se la dichiarazione dei redditi è presentata in forma congiunta la presente dichiarazione sostitutiva, con riferimento ai punti d) ed e), non viene resa per il coniuge dichiarante.	

CASELLE 1, 2, 3, 4 e 5:

La casella 1 deve essere barrata dal contribuente che intende fruire per il proprio nucleo familiare del "Bonus straordinario" e chiede, pertanto, al soggetto che presta l'assistenza fiscale il riconoscimento del beneficio sulla base delle dichiarazioni rese nel quadro R e dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui il contribuente sia l'unico componente del nucleo familiare il bonus spetta solo se tra i redditi previsti dalla norma sia presente un reddito di pensione.

Nella casella 2, che deve essere sempre compilata, indicare il numero complessivo dei componenti il nucleo familiare. Si ricorda che tale nucleo, ai fini della fruizione del bonus, è composto dal richiedente, dal coniuge, anche se non a carico, e dai figli ed altri familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Per fruire del "Bonus straordinario" si precisa che il codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, deve essere sempre riportato nel prospetto dei familiari a carico unitamente al reddito da questi prodotto. Detto reddito, invece, non deve essere indicato nella relativa colonna 8 del prospetto qualora la dichiarazione venga presentata in forma congiunta.

Si precisa che ai fini della richiesta del bonus ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare e, pertanto, nel caso in cui i figli e/o gli altri familiari indicati nel prospetto siano stati considerati in un altro nucleo familiare, gli stessi non devono essere conteggiati nel computo dei componenti del nucleo del dichiarante.

Ad esempio, nel caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli possono far parte del nucleo familiare del genitore di cui sono a carico ovvero, nel caso in cui siano a carico di entrambi i genitori, questi ultimi possono scegliere liberamente con riferimento ad ogni figlio di farlo partecipare al nucleo dell'uno o dell'altro. Pertanto, nel caso prospettato il figlio che compare nel nucleo del padre non può comparire nell'eventuale nucleo della madre.

La casella 3 deve essere barrata dal contribuente nel cui nucleo familiare, considerato ai fini del bonus, è presente un componente fiscalmente a carico (*coniuge, figlio, altro familiare*) portatore di handicap.

Nella casella 4 deve essere indicato l'ammontare complessivo dei redditi di terreni e/o fabbricati dei familiari indicati nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", compresi quelli del coniuge non a carico.

In detto importo, invece, non devono essere compresi i redditi di terreni e/o fabbricati del dichiarante, del coniuge, se la dichiarazione è presentata in forma congiunta, e dei figli o altri familiari che non sono stati considerati nel nucleo familiare ai fini del bonus.

Si precisa che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, le rendite vanno assunte al lordo della rivalutazione.

Detti redditi, con riferimento a ciascun familiare indicato nel prospetto "Coniuge e familiari a carico", devono comunque essere stati indicati, insieme agli altri redditi posseduti, nella colonna 8 del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.



La mancata compilazione della casella 4 del rigo R1 e l'assenza di dati nelle colonne 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" attesta che i familiari indicati in detto prospetto nell'anno 2008 non hanno percepito alcun reddito.

Nella casella 5 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sono state corrisposte al dichiarante da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. Dette retribuzioni, infatti, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare.

Qualora detti redditi siano stati percepiti dai familiari a carico gli stessi devono essere compresi tra i redditi indicati nella colonna 8 del prospetto "Coniuge e familiari a carico" del rigo relativo al familiare che li ha prodotti.

Se tali redditi sono stati percepiti dal coniuge è necessario riportare gli stessi nella colonna 8 del rigo relativo al coniuge presente nel prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, invece, tali redditi non devono essere riportati nella predetta colonna 8 riferita al coniuge ma devono essere indicati, insieme a quelli eventualmente percepiti dal dichiarante, in questa casella 5.

TABELLA *bonus*

Numero componenti nucleo familiare	Ammontare del reddito complessivo nucleo familiare	Ammontare del <i>bonus</i> spettante
Uno (<i>solo titolare pensione</i>)	Fino a 15.000 euro	200 euro
Due	Fino a 17.000 euro	300 euro
Tre	Fino a 17.000 euro	450 euro
Quattro	Fino a 20.000 euro	500 euro
Cinque	Fino a 20.000 euro	600 euro
Più di cinque	Fino a 22.000 euro	1.000 euro
Con portatore di handicap	Fino a 35.000 euro	1.000 euro

► QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI							
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI
				GIORNI	%		
A1	,00		,00			,00	☐
A2	,00		,00			,00	☐

Questo quadro deve essere, tra gli altri, utilizzato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni nel territorio dello stato e sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno.

Come si compila il Quadro A

Per la compilazione del Quadro A si rimanda alle istruzioni Modello 730/2009 alla pag. 15.



Il contribuente che detiene un terreno a titolo di proprietà subisce una tassazione sia sul reddito derivante dal possesso del terreno (reddito dominicale) che sul reddito derivante dall'utilizzo del terreno (reddito agrario). Il reddito totale imponibile è quindi pari alla somma del reddito dominicale rivalutato e del reddito agrario rivalutato, rapportati ai giorni ed alla percentuale di possesso.



QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI									
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI									
N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTICOLARI	7 CONTINUAZIONE (*)	8 CODICE COMUNE	9 ICI dovuta per il 2008
			3 GIORNI	4 %					
B1	.00				.00				.00
B2	.00				.00				.00
B3	.00				.00				.00
B4	.00				.00				.00

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Art. 540 Codice Civile (estratto)

"Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare".

Come si compila il Quadro B

- Ogni unità immobiliare va indicata in un singolo rigo.
- Nella COLONNA 1 indicare la RENDITA CATASTALE risultante dagli atti catastali senza la rivalutazione del 5% che è automatica in sede di elaborazione del Mod. 730.
 - ❑ Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB del Modello UNICO 2008, l'importo di COLONNA 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5% operata lo scorso anno nello stesso modello Unico.
 - ❑ L'aumento di 1/3 per le unità a disposizione (codice 2 in colonna 2) è automatico in sede di elaborazione.
- Nella COLONNA 2 indicare uno dei seguenti codici:
 - 1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
 - 2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
 - 3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
 - 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
 - 5 unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
 - 7 unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
 - 8 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2);
 - 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;
- Nella COLONNA 3 indicare il PERIODO di possesso in GIORNI (max 365 gg. per ogni singola unità).
- Nella COLONNA 4 indicare la QUOTA di possesso in PERCENTUALE.



Elementi da indicare solo in presenza di particolari situazioni

- Nella COLONNA 5 indicare, in caso di unità concessa in affitto (codici 3 o 4 in colonna 2), l'85% del canone percepito nel periodo esposto a colonna 3 (per Venezia e le isole di Giudecca, Murano e Burano indicare il 75%).
- Nella COLONNA 6 indicare il codice (da 1 a 6) identificativo di casi particolari (cfr. istruz. pag. 17 - Mod. 730);
- La COLONNA 7 va barrata se nell'arco del 2008 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso immobile (quota e/o periodo di possesso, destinazione d'uso) e va compilato un rigo per ogni situazione creatasi in sequenza temporale.

INDICAZIONE DELL'ICI DOVUTA NEL 2008

- Nella COLONNA 8 indicare il codice catastale del comune ove è situato l'immobile. Se non conosciuto il codice catastale del singolo Comune è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice delle Istruzioni al Mod. 730. Se i dati catastali sono riportati su più righe il codice deve essere scritto solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato evidenziato.
- Nella COLONNA 9 deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2008.
 - Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà, il contribuente deve indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.
 - Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.
 - La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta come quello disposto dalla norma che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ovvero, nel caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.
 - Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
 - L'importo dell'ICI, da indicare a colonna 9, deve essere al netto delle detrazioni, eventualmente, spettanti al contribuente.

NORME GENERALI SUL POSSESSO DI FABBRICATI

- E' considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e su cui il soggetto proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente e coincide generalmente con la residenza anagrafica.
- La deduzione per l'abitazione principale compete al proprietario fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze e viene calcolata in automatico all'atto dell'elaborazione del modello da parte del sostituto d'imposta.
- La deduzione spetta per una sola unità immobiliare (codice 1 in colonna 2).
- Non è possibile indicare pertinenze (codice 5 in colonna 2) in assenza di abitazione principale (codice 1 in colonna 2).
- E' possibile indicare in diverse righe due o più unità possedute nel 2008 come abitazione principale (codice 1 in colonna 2) solo nel caso che la somma complessiva dei giorni di possesso delle stesse unità non sia superiore a 365.
- I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale debbono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
- Tra il nudo proprietario di un immobile e l'usufruttuario l'obbligo fiscale di dichiarare il reddito spetta all'usufruttuario.

► QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI PER I QUALI LA DETRAZIONE È RAPPORATA AL PERIODO DI LAVORO																					
C1	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C2	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	C3	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/ Determinato	3	REDDITO	
						,00							,00							,00	
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1	Lavoro dipendente											2	Pensione	

Generalità

L'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta in sostituzione delle precedenti deduzioni.

Tali detrazioni, tuttavia, sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall'articolo sopra citato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (*vedere in Istruzioni Modello 730 – Appendice, la tabella 7 per le detrazioni teoriche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 per le detrazioni teoriche sui redditi di pensione, la tabella 9 per le detrazioni teoriche su alcuni redditi diversi*).

In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Come si compila il Quadro C

SEZIONE I[^] : Righi C1-C2-C3-C4

Nella prima sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

In questa sezione vanno riportati i redditi da lavoro dipendente e assimilati che usufruiscono delle detrazioni previste all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR, in particolare:

- *Stipendio e/o pensione;*
- *Indennità e compensi da terzi;*
- *Borse di studio;*
- *Collaboratori coordinati e continuativi;*
- *Trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione di cui al D. Lgs. 124/93.*

Nei righi C1 oppure C2 oppure C3, alla casella di colonna 1 è **OBBLIGATORIO** riportare:

- Codice 1 se si indicano redditi di pensione.
- Codice 2 se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati.
- Codice 3 se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

I Pensionati indicano Codice "1" - I dipendenti indicano Codice "2".

La casella di colonna 2, dei righi da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando:

il Codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

il Codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

I dipendenti Inpdap devono indicare il Codice "1".



Nel rigo C13 indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2009 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Indicare l'importo del punto 13 del CUD 2009.

ATTENZIONE – Ritenute Irpef sospese

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei rigi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l'importo sospeso.

► QUADRO D - ALTRI REDDITI

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I^A - Redditi di capitale, lavoro autonomo e diversi

- Utili ed altri proventi equiparati (rigo D1)
- Altri redditi da capitale (rigo D2)
- Redditi di lavoro autonomo (rigo D3)
- Redditi diversi (rigo D4)
- Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione (rigo D5)

☐ RIGO D3 – COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO non derivanti da attività professionale

	TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	4	RITENUTE
D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE		,00		,00

Come si compila il Rigo D3:

- Nella colonna 1 – Tipo di reddito, va indicato il relativo codice:
 - **CODICE 1** - Lavoro autonomo esercitato in via occasionale e derivante da opere d'ingegno tutelate dal diritto d'autore (*ad esempio articoli per riviste e/o giornali*);
 - Nella colonna 2 – Redditi, si riporta l'importo delle "somme percepite" nell'anno 2008. Tali somme vanno indicate al lordo sia della riduzione forfetaria (*calcolata in automatico dal sostituto durante l'elaborazione del modello 730*) sia delle ritenute d'acconto Irpef eventualmente subite;
 - Nella colonna 4 – Ritenute, va riportato l'ammontare delle "ritenute" d'acconto Irpef subite.
- Nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3 verrà indicato l'importo del reddito al netto della deduzione forfetaria spettante.

☐ RIGO D5 - REDDITI DIVERSI per i quali è prevista la detrazione

	TIPO DI REDDITO	2	REDDITI	3	SPESA	4	RITENUTE
D5	REDDITI DIVERSI PER I QUALI È PREVISTA LA DETRAZIONE		,00		,00		,00



Come si compila il Rigo D5:

- **Nella colonna 1** – Tipo di reddito, va indicato il relativo codice:
 - **CODICE 2** – E' la maggior parte dei casi interessati da questo rigo e si riferisce ad attività di lavoro autonomo esercitate in maniera occasionale, svolto quindi non professionalmente né in modo abituale.
- **Nella colonna 2** – Redditi, si riporta l'importo delle "somme percepite" nell'anno 2008. Tali somme vanno indicate al lordo delle ritenute d'acconto Irpef subite.
- **Nella colonna 3** – Spese, si riporta l'importo delle spese eventualmente subite per la produzione dei redditi sopra indicati (il contribuente deve tenere agli atti la relativa documentazione). In assenza di spese non va indicato alcun importo.
- **Nella colonna 4** – Ritenute, va riportato l'ammontare delle "ritenute" d'acconto Irpef subite.

Sezione II - Redditi a tassazione separata

(esclusi i redditi a tassazione separata certificati nel CUD 2009)

D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
					,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2008 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito			7 Ritenute
					,00			,00

Rigo D6 - devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2008 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto. Sono esclusi i redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- ratei di pensione e di stipendio;
- TFR e indennità equipollenti;
- emolumenti arretrati da lavoro dipendente o assimilati;
- indennità percepite per la cessazioni dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;

Rigo D7 - per i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata (*casi più frequenti*) specificare i seguenti codici:

- 1 > per emolumenti arretrati da lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili a tassazione separata;
- 2 > per indennità spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti dalla perdita di lavoro dipendente;
- 3 > Per restituzione di contributi facoltativi ove non ci sia certezza che il soggetto percipiente abbia usufruito della detrazione/deduzione prevista dalle norme sugli importi versati direttamente e /o trattenuti dal sostituto al lordo della ritenuta Irpef;
- 4 > Per somme restituite dal sostituto o da terzi per i quali il contribuente abbia usufruito di una detrazione nel 2008.

► QUADRO E – ONERI E SPESE

Generalità per tutto il Quadro E

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute dal contribuente nel 2008. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di



ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Nel caso in cui l'erede sostiene - dopo il decesso - spese mediche imputabili al *de cuius*, può portare in detrazione le somme relative.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 19% della spesa sostenuta. L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari all'importo della detrazione di competenza dell'anno.

Tali detrazioni riducono l'imposta lorda dell'anno fino a concorrenza della stessa.

Si riportano le principali spese detraibili.

DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE

E1	SPESE SANITARIE	DETERMINATE PATOLOGIE	(vedere istruzioni)	2
		1		
				,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			,00
E3	SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP			,00

Le spese sanitarie (riga E1, colonna 2, riga E2, riga E3) devono essere indicate per l'intero loro ammontare e cioè senza detrarre la franchigia di euro 129,11. Il sostituto che presta l'assistenza fiscale provvederà a calcolare la detrazione del 19% tenendo conto della suddetta franchigia di euro 129,11 solo sulla somma degli importi indicati ai rigi E1, colonna 2, ed E2.

SPESE SANITARIE – CASISTICA GENERALE

Nel rigo E1 - colonna 2 deve essere riportato l'importo della spesa documentata per le spese sanitarie sostenute nel corso del 2008 per conto del contribuente dichiarante e/o familiari a carico.

Tipologia:

spese sanitarie tradizionali relative all'acquisto di medicinali (con o senza prescrizione medica), prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri o degenze collegati ad un'operazione chirurgica, acquisto attrezzature sanitarie, tickets sostenuti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, fisioterapia, Kinesiterapia, laserterapia, ecc..

In questo rigo possono essere espresse anche le spese sanitarie di specie rimborsate nel corso dell'anno per effetto di premi di assicurazione sanitarie versati dal contribuente o dal datore di lavoro con o senza trattenuta a carico del dipendente a seguito di accordi o regolamenti aziendali (cfr. Istruzioni Modello 730 – pag. 29)

☐ RATEIZZAZIONE

Il contribuente può esercitare la facoltà di ripartire le spese mediche sostenute su 4 annualità di pari importo ove la spesa totale sostenuta (somma degli importi dei rigi E1+E2+E3) superi euro 15.493,71. In questo caso barrare la relativa casella con la dicitura "vedere istruzioni".

Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno

compilare il rigo E6:

E6	TOTALE SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHiesta LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00
----	---	--	-----

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2005, nel 2006 e/o nel 2007 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero



della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2007 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 62 del prospetto 730-3/2008 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2005 e/o nel 2006 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2008. Qualora sia stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche l'importo da indicare in questo rigo è quello derivante dalla somma dei righi RP1, col. 1 e col. 2, RP2 e RP3 del quadro RP del relativo modello UNICO. Se il contribuente in più di una delle precedenti dichiarazioni ha optato per la rateizzazione deve compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

DETRAZIONE PER INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
----	--	-----

GENERALITA'

Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Tra le spese accessorie rientrano, tra l'altro, anche le spese notarili per l'accensione del mutuo ipotecario, nei limiti massimi previsti per gli interessi passivi.

IMPORTO DELLA DETRAZIONE

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00 (quattromila).

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 (*duemila*) ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire dell'intera detrazione (*fino ad un max di 4.000 euro*).

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

RINEGOZIAZIONE/ESTINZIONE DEL MUTUO

In caso di stipula di un nuovo mutuo – conseguente a estinzione/rinegoziazione del vecchio - il diritto alla detrazione degli interessi compete nel seguente limite percentuale:

Percentuale detrazione interessi nuovo mutuo =
$$\frac{\text{residuo capitale da rimborsare del primo mutuo} + \text{spese ed oneri correlati}}{\text{Importo del secondo mutuo}}$$

Con Risoluzione n. 57/E del 21 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un mutuo originariamente intestato a due coniugi con diritto alla detrazione, ognuno per la sua parte, viene rinegoziato e attribuito ad uno solo dei coniugi, la detrazione spetta per intero al coniuge unico intestatario.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo.



MUTUO SU IMMOBILE LOCATO

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

DETRAZIONE PER INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI	,00
----	---	-----

Nel rigo E8 vanno indicati gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari su immobili diversi dall'abitazione principale (di cui al rigo E7) stipulati prima del 1° gennaio 1993. L'importo massimo detraibile è pari a euro 2.065,83 per intestatario del mutuo.

⇒ RIGO E7+RIGO E8

La somma totale detraibile dell'importo indicato al RIGO E7 più l'importo indicato al RIGO E8 non può eccedere euro 2.065,83; tale limite viene verificato automaticamente dal soggetto che presta assistenza fiscale a prescindere dagli importi indicati dal contribuente nei rigi E7 ed E8. Ovviamente rimangono immutati i massimali detraibili per singolo rigo ove non vengano richieste tutte e due le detrazioni.

DETRAZIONE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA

E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA	,00
-----	---	-----

In questo rigo vanno indicati soltanto:

- premi di assicurazione sulla vita del contribuente o di familiari fiscalmente a carico nell'importo complessivo non superiore a euro 1.291,14 relativamente a contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000.
- premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza, stipulati a partire dal 1° gennaio 2001.

DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE

E13	SPESE DI ISTRUZIONE	,00
-----	---------------------	-----

Nel Rigo E13 vanno indicate le spese per frequenza di scuole di istruzione secondaria superiore e universitaria (anche fuori corso) in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

DETRAZIONE PER SPESE FUNEBRI

E14	SPESE FUNEBRI	,00
-----	---------------	-----

Nel rigo E14 vanno indicate le spese funebri, sostenute nel 2008 in dipendenza del decesso dei seguenti familiari:

⇒ coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, adottandi, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

La detraibilità della spesa per un importo pari a euro 1.549,37 per ogni decesso (se nell'anno si verificano più decessi si può cumulare più volte l'importo di 1.549 euro) spetta al soggetto che l'ha effettivamente sostenuta.

La spesa funebre può essere ripartita tra più persone (sempre euro 1.549 per decesso) qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese.



DETRAZIONE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE	,00
-----	--	-----

Nel rigo E15 indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

CONDIZIONE REDDITUALE

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari e non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

CONDIZIONE SOGGETTIVA

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

LIMITE DELLA DETRAZIONE

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

DOCUMENTAZIONE

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

DETRAZIONI SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER RAGAZZI

E16	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER RAGAZZI (PALESTRE, PISCINE ED ALTRE STRUTTURE SPORTIVE)	,00
-----	---	-----

Nel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

DETRAZIONI SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

E17	SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	
		,00

Nel rigo E17 indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000. Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

DETRAZIONI SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

E18	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	
		,00

Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

DETRAZIONI SPESE PER ALTRI ONERI

E19	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		E20	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		E21	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	
		,00			,00			,00

Nei righe E19 – E20 – E21 vanno indicate, tra le altre, le spese sostenute e relative a:

- codice 20 (col. 1) – erogazioni liberali alle ONLUS (importo della spesa col. 2). Tale detrazione è alternativa al Rigo E27, Altri oneri deducibili - codice 3.
- codice 21 - le erogazioni liberali in denaro a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.500,00;
- codice 29 - le spese veterinarie, nel limite massimo di euro 387,34 , sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di 129,11 euro;
- codice 32 - le spese sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per l'autoaggiornamento e per la formazione. Il limite massimo è di euro 500,00;
- Codice 33 - le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale resi da enti pubblici o soggetti privati autorizzati al servizio pubblico. La detrazione spetta su un importo massimo di 250,00 euro. Tale detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute da familiari fiscalmente a carico;
- Codice 34 - i contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico;
- Codice 36 - le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ciascun figlio.

N.B. Altri codici sono riportati nelle istruzioni del 730/2009 a pag. 33 34 35 e 36

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DEDUZIONE, pari all'importo della spesa sostenuta, dall'imponibile lordo del contribuente. L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari alla percentuale dell'aliquota marginale del contribuente calcolata sul totale della spesa portata in deduzione.

DEDUZIONI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

E22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI	,00
-----	--	-----

Nel rigo E22 possono essere indicate, tra l'altro:

- le somme effettivamente versate nel 2008 per il C.S.S.N. dovuto con il premio di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente per la ricongiunzione di periodi assicurativi (laurea, prosecuzione volontaria ecc.) sia a fini pensionistici che per trattamento di fine servizio. Non c'è limite all'importo eventualmente da portare in deduzione.

Le somme relative a tali oneri sono deducibili anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.

DEDUZIONI PER ASSEGNO AL CONIUGE

E23	ASSEGNO AL CONIUGE		
	1	2	,00
	Codice fiscale del coniuge		

Nel rigo E23 vanno indicate le somme effettivamente versate nel 2008 per gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato/divorziato, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il provvedimento non distingua la quota per l'assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

- E' obbligatorio nella colonna 1 del rigo E 23 esporre il codice fiscale del coniuge percipiente. In mancanza dello stesso non verrà considerato l'onere detraibile.
- Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato/divorziato.

DEDUZIONI PER CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

E24	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00
-----	---	-----

Nel rigo E24 si indicano le somme effettivamente versate nel 2007 per i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori pagati dal contribuente all'INPS per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare: colf, baby sitter e badanti delle persone anziane.

- Importo massimo detraibile euro 1.549,37.

DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

E25	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00
-----	---	-----

Nel rigo E25 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose indicate a pag. 36 delle Istruzioni al Modello 730.



DEDUZIONI PER SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER PORTATORI DI HANDICAP

E26	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP		,00
------------	--	--	-----

Nel rigo E 26 indicare l'importo delle spese mediche generiche e quelle di assistenza previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. Vedere le istruzioni mod. 730/2009 pag. 37 per le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di Handicap.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sono state sostenute negli interessi di familiari non fiscalmente a carico.

DEDUZIONI PER ALTRI ONERI DEDUCIBILI

E27	ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni)	1	2	,00
------------	---	---	---	-----

Nel rigo E27 indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi contraddistinti dai relativi codici. Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

Tra gli oneri più ricorrenti ricordiamo:

codice 1: i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico;

codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute purché lo statuto relativo alla fondazione contenga una delle seguenti normative:

- ☐ articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- ☐ decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ☐ DPCM 8 maggio 2007.

Tale deduzione è alternativa al Rigo E19-E20-E21, codice 20.

codice 5: gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. In particolare:

- ☐ somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- ☐ somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E28	CONTRIBUTI A DEDUCIBILITÀ ORDINARIA	Esclusi dal sostituto	Importo di cui si chiede la deduzione
		1	2
			,00
			,00

GENERALITÀ

Il rigo E28 è riservato all'indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 1 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 del CUD 2009 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

DIPENDENTI PUBBLICI

Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).



MODALITA' DI COMPILAZIONE

- nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, indicati al punto 45 del CUD 2009. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 45 diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella colonna 2 indicare l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto riportare l'importo del punto 46 del CUD 2009, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 48 del CUD 2009 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 46 diminuito dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2009.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAMILIARI A CARICO

E31	CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO		
		,00	,00

Il rigo E31 è riservato all'indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 48 del CUD 2009 è compilato, indicare:

- nella colonna 1 l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009;
- nella colonna 2 l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2009.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI

	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		
E32	Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Importo di cui si chiede la deduzione
	1	2	3
	,00	,00	,00

Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 45 e 46 del CUD 2009 se è indicato il codice 4 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2009. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2009.

In particolare:

- nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 45 del CUD 2009;
- nella colonna 2 riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2009 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- nella colonna 3 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 46 del CUD 2009.

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 36% o 41% della spesa sostenuta per ristrutturazione di immobili. L'importo totale della detrazione spettante deve essere ripartito per gli anni che la norma assegna ad ogni singolo caso sia dal punto di vista soggettivo del contribuente sia dal punto di vista oggettivo dei lavori e del periodo in cui gli stessi sono stati effettuati.

L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari all'importo rateizzato della detrazione di competenza dell'anno.

Tali detrazioni riducono l'imposta lorda dell'anno fino a concorrenza della stessa.

La sezione in esame è interamente dedicata all'indicazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi della legge 457/78 che, all'art. 31 comma 1, contraddistingue una serie di interventi sugli immobili beneficiari della detrazione IRPEF del 41% o del 36%.

La detrazione in esame va così usufuita:

- Al 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005. Per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 o in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per le spese sostenute negli anni 2007 e 2008.
- Al 41% per le spese sostenute nell'anno 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di

- 77.468,53 euro per le spese fino al 31 dicembre 2002;
- 48.000,00 euro per le spese dal 2003 al 2008.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta.

Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e quindi in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi.

Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2008 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00.

N.B. Per la compilazione dei Quadri da E 33 a E 36 vedere istruzioni mod. 730/2009 a pag. 40-41-42.

Nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica).

Se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l'erede conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 20% della spesa sostenuta.

SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%					
E37	SPESE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI	1		SPESE PER ACQUISTO MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA	2
			,00		3
					SPESE PER ACQUISTO VARIATORI DI VELOCITÀ
					,00

RIGO E 37

Colonna 1 - Spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni in tale colonna va indicato l'importo della spesa effettuata per l'acquisto in sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe A+ l'importo di spesa può essere comprensivo dei costi di trasporto e di smaltimento del vecchio apparecchio. L'importo massimo detraibile è di euro 1000,00 nella necessità di detrarre più acquisti nello stesso anno si dovranno compilare distinti righi per ogni apparecchio acquistato utilizzando un nuovo modello. La documentazione da conservare per acquisire il diritto alla detrazione sono, fattura, scontrino parlante ed eventuale indicazione del soggetto che ha provveduto allo smaltimento del vecchio.

Colonna 2 - Spese per acquisto motori ad elevata efficienza (l'importo da indicare non può essere superiore a 7.500,00 euro)

Colonna 3 - Spese per acquisto variatori di velocità (l'importo da indicare non può essere superiore a 7.500,00 euro).

SEZIONE V - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 55%

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 55% della spesa sostenuta.

E38	TIPO INTERVENTO	ANNO	CONTINUAZIONE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESE TOTALE
	1	2	3	4	5	6
						,00
E39						,00
E40						,00

Vanno indicate in questa sezione, Righi E 38-E39-E40, le spese sostenute nell'anno 2008 o nell'anno 2007, per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale.

Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire, per le spese sostenute nel 2008, in un numero di quote annuali di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci.

Per le spese sostenute nel 2007 rimane l'obbligo della ripartizione della detrazione in tre rate annuali.

Le tipologie di interventi previste sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

I soggetti che possono fruire della detrazione:

Oltre al contribuente dichiarante, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.



Modalità di compilazione

Nella colonna 1 indicare il codice che identifica il tipo di intervento effettuato (Vedere istruzioni 730 pag. 44-45).

Nella colonna 2 indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese.

Nella colonna 3 barrare la casella nel caso di spese sostenute per lavori iniziati nel 2007 e ancora in corso nel 2008.

Nella colonna 4 indicare il numero di rate in cui si è scelto di ripartire la detrazione. Si ricorda che per le spese sostenute a partire dall'anno 2008 la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. La scelta del numero di rate è irrevocabile. Se le spese sono state sostenute nell'anno 2007 indicare nella presente colonna il numero 3.

Nella colonna 5 indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2008. Pertanto, se le spese sono state sostenute nel 2007 indicare il numero 2; se, invece le spese sono state sostenute nel 2008 indicare il numero 1.

Nella colonna 6 indicare l'ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell'intervento:

- Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (colonna 1, codice "1"): l'importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
- Interventi sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e Installazione di pannelli solari (colonna 1, codice "3"): l'importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (colonna 1, codice "4") L'importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45 in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio di cui ai Righi da E33 a E36.

SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTE AGLI INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

E41	DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (vedere istruzioni)	TIPOLOGIA	N. DI GIORNI	PERCENTUALE
		1		

Il rigo E 41 deve essere compilato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione, di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei seguenti casi:

- Aver stipulato o rinnovato il contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n.431.
- Aver stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dagli artt. 2 e 3 e dall'art. 4 commi 2 e 3 della legge n. 431.
- Avere un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e aver stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 e che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori.

Per compilare vedere istruzioni mod. 730/2009 alla pag. 45

Attenzione: le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili, ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni in una parte dell'anno e in un'altra per la restante parte dell'anno, potrà compilare più righe E 41 utilizzando più modelli. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 2 non può essere superiore a 365.

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE A LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

E42	DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI	PERCENTUALE
		1	



Il rigo E42 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale situati al di fuori della propria regione. La detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta solo ai lavoratori dipendenti, sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per compilare il rigo vedere istruzioni 730/2009 a pag. 46

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

ATTENZIONE La detrazione sopra indicata non è cumulabile con quella del rigo E 41 ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole

▶ QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDEENZE

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2008				
F1	Prima rata acconto IRPEF	Seconda o unica rata acconto IRPEF	Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2008	Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24

Nel rigo F1 vanno sempre indicati gli acconti IRPEF relativi all'anno 2008, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Il contribuente che ha usufruito nello scorso anno dell'assistenza fiscale Mod. 730 deve riportare:

- PRIMA RATA: RIGO F1 – COLONNA 1 > Importo del punto 21, CUD 2009;
- SECONDA O UNICA RATA: RIGO F1 – COLONNA 2 > importo del punto 22, CUD 2009.

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'Irpef eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

- **Acconto Addizionale Comunale trattenuto con Modello 730/2008:**
RIGO F1 – COLONNA 3 > Importo del punto 24, CUD 2009;
- **Acconto Addizionale Comunale versato con Modello F24:**
RIGO F1 – COLONNA 4 > Importo versato tramite il Mod. F24.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 730/2008

I contribuenti che presentano la dichiarazione in forma congiunta e che nel 2008 hanno presentato ugualmente la dichiarazione congiunta, devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef ed alla propria addizionale comunale all'Irpef.

SEZIONE III - ECCEDEENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	
F3	IRPEF

Nel rigo F3, colonna 1, indicare l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2007 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2008) ovvero dal punto 26 del CUD 2009 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

SEZIONE V - TRATTENUTE DEL SALDO DOVUTO PER IL 2008 E DEGLI EVENTUALI ACCONTI RELATIVI AL 2009										
F6	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	¹	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	²	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	³	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	⁴	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	⁵
				,00				,00		

- ❖ Se il contribuente ritiene di non dover effettuare acconti Irpef sui redditi dell'anno 2009 barrare la casella 1.
- ❖ Se il contribuente ritiene di dover versare un minore acconto sui redditi per l'anno 2009 deve indicare il relativo importo da lui presunto nella colonna 2 e non deve barrare la colonna 1.
- ❖ Inoltre, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale deve barrare l'apposita colonna 3 del rigo F6.
- ❖ Inoltre se ritiene che sia dovuto un minor acconto dell'addizionale comunale per il 2009 deve indicare nella colonna 4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2009 e non barrare la casella 3.
- ❖ Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef 2008 e delle addizionali regionale e comunale Irpef 2008 nonché per la prima rata di acconto Irpef 2009 deve indicare nella casella 5 il numero delle rate scelto (da 2 a 5); in caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo nel modello del dichiarante.

MODELLO 730/2009 - INTEGRATIVO

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)									
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta	IRPEF	1	2	3	4	5	6	7
							</		

Se il contribuente ha già presentato il 730/2009 al proprio sostituto o al CAF, nel caso in cui si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

- ☐ presentare entro il 25 ottobre 2009 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
- ☐ Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
- ☐ Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Nel rigo F9 indicare:

- nella colonna 1 l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 44, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 52, colonna 4, del 730-3/2009;
- nella colonna 2 l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 45, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 53, colonna 4, del 730-3/2009;
- nella colonna 3 l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2009 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2009. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 54, colonna 4, del 730-3/2009.

► QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI					
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2008	2
			,00		,00
				di cui compensato nel mod. F24	3
					,00
G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)				,00

Al contribuente che acquista - entro un anno dalla vendita di un unità immobiliare destinata a propria abitazione – un'altra casa di abitazione non di lusso è concesso un "credito d'imposta", pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto fruitore dell'agevolazione prima casa (*Circolare Min. Finanze n. 19/E del 1° marzo 2001*).

La condizione di "riacquisto" non risulta soddisfatta nel caso in cui il contribuente abbia stipulato solamente un contratto preliminare di compravendita (*Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66 del 3 maggio 2004*).

- Nella colonna 1 deve essere riportato l'eventuale credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi (*Rigo RN 39, colonna 2, del Modello UNICO/2008 o Rigo 59, prospetto liquidazione Modello 730-3/2008*);
- Nella colonna 2 deve essere indicato il credito d'imposta maturato nel 2008 che spetta ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - che tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione dell'attuale Modello 730 abbiano acquistato un nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa";
 - che il nuovo acquisto sia avvenuto entro un anno dalla vendita del precedente immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".
- La colonna 3 deve essere esclusivamente utilizzata solo nel particolare caso che sia stata effettuata una compensazione con modello F24.

► QUADRO I – ICI

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2009; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta	1
	OVVERO	2
	Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2009 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	IMPORTO
		,00

Anche nel Modello 730/2009 è prevista con il Quadro I la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito, eventualmente, risultante dalla liquidazione, per il pagamento (*unicamente con il Modello F24*) dell'imposta comunale sugli immobili ICI dovuta per l'anno 2009.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla presente dichiarazione Mod. 730, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24.

Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUADRO I

Casella 1 : va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI.

Il sostituto, in questo caso, non procederà ad alcun rimborso che diverrà "credito d'imposta" per il contribuente solo ai fini del pagamento dell'ICI utilizzando il Modello F24 e non i tradizionali C/C postali.

Casella 2 : va indicato l'importo ICI dovuto nel 2009 che si intende portare in compensazione con il credito risultante dalla dichiarazione.

Tale importo può essere inferiore o uguale all'ICI dovuta per l'anno 2009.



CASISTICA ICI

Se dalla liquidazione del Modello 730/2009 si verifica:

1. un debito.
Non verrà presa in considerazione la richiesta di compensazione eventualmente indicata al quadro "I";
2. un credito di ammontare maggiore rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (importo casella 2).
Il contribuente potrà compensare nel Modello F24 il debito ICI con quanto indicato a casella 2 e l'importo residuo sarà rimborsato in busta paga.
3. un credito di ammontare minore rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (importo casella 2).
Il contribuente non otterrà alcun rimborso da parte del sostituto (Inpdap) e per il pagamento dell'ICI mediante F24 utilizzerà il credito da Mod. 730 integrato con un esborso diretto.

Se si è scelto di compilare il QUADRO I, per utilizzare e compilare il Modello F24 bisogna tener conto dei dati riportati nel sottoindicato sub-prospetto, che il contribuente trova alla seconda pagina del Modello 730-3 consegnato dal sostituto d'imposta o dal CAF e relativo alle risultanze contabili della dichiarazione 730/2008 presentata ed elaborata:

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 AI FINI DEL PAGAMENTO ICI							
(Il presente prospetto può risultare compilato solo nel caso in cui nel quadro I - ICI sia stato richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento ICI)							
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				¹ CODICE REGIONE/COMUNE	² CREDITO	³ CODICE REGIONE/COMUNE	⁴ CREDITO
67	IRPEF	4001	2008		,00		,00
68	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2008		,00		,00
69	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2008		,00		,00
70	TOTALE				,00		,00

ATTENZIONE

Si rammenta che nei pagamenti tramite F24 vige l'obbligo di compilazione e presentazione in Banca e/o alle Poste del Modello, anche nell'ipotesi che per effetto della compensazione effettuata (es.: credito 730 con ICI) il saldo del Modello F24 sia pari a zero.

ATTENZIONE

A prescindere se sono terminate le operazioni di assistenza fiscale da parte del sostituto si rammenta che:

- > il termine per pagare l'acconto ICI è entro il 16 giugno 2009.
- > il termine per versare il saldo ICI è entro il 16 dicembre 2009.

